



App. Milano, Sez. IV, Ord. 24 settembre 2020 - Pres. Nardo - Rel. Mammone - A. s.p.a. - C. s.r.l.

Inibitoria della sentenza di appello ex art. 373 c.p.c. – Compimento del pignoramento dopo il deposito dell'istanza - Revoca dell'esecutività della sentenza d'appello con caducazione degli atti esecutivi già compiuti – esclusione – rigetto dell'istanza di inibitoria

La Corte d'appello, giudice dell'inibitoria ex art. 373 c.p.c., non ha il potere di revocare (o sospendere retroattivamente) l'efficacia esecutiva della sentenza d'appello con conseguente caducazione degli atti esecutivi già compiuti dopo la presentazione dell'istanza; l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 373 c.p.c. impedirebbe l'ulteriore corso della procedura esecutiva e dunque l'assegnazione del credito, ma non inciderebbe sugli effetti conservativi e prenotativi conseguenti alla notificazione dell'atto di pignoramento ed alla dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato.

Omissis

A. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 979/2020 della Corte di appello di Milano che, per quanto in questa sede rileva, l'ha condannata a pagare alla società C. s.r.l. € 1.052.606,90 oltre accessori. A., inoltre, ha agito ai sensi dell'art. 373 c.p.c., chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta sentenza, che sarebbe fonte di un pregiudizio grave e irreparabile.

In particolare, la ricorrente, premesso di essere una società a capitale pubblico attiva nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, ha esposto nel ricorso di non avere liquidità sufficiente per adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dalla sentenza e che un'eventuale procedura esecutiva la priverebbe dei flussi di cassa che le sono necessari per espletare la propria attività, qualificata come servizio essenziale per la collettività, in un momento particolarmente delicato per la sua stessa sopravvivenza, a causa di eventi straordinari ed imprevedibili che ha dovuto affrontare nell'esercizio in corso (cfr. ricorso, pag. 5 e seg.).

C. s.r.l. ha domandato il rigetto dell'istanza, dando anche atto di avere pignorato nel mese di luglio 2020, presso il Credito Valtellinese, l'importo di €1.008.199,94.

A., all'udienza del 17 settembre 2020, ha comunque insistito per l'accoglimento del ricorso sul presupposto che la sollecitata sospensione farebbe venir meno gli effetti del pignoramento, riferendo di avere assoluto bisogno di rientrare nella disponibilità della somma per poter finanziare interventi indispensabili per la prosecuzione dell'attività dell'impresa, che vedrebbe altrimenti pregiudicata la sua stessa sopravvivenza.

Stima tuttavia questa Corte che proprio l'intervenuta notificazione dell'atto di pignoramento, seguita dalla dichiarazione positiva del terzo pignorato, sia circostanza decisiva ai fini del rigetto dell'istanza.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha avuto modo anche recentemente di chiarire che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo protegge il patrimonio del debitore dagli effetti vincolanti del pignoramento solo qualora venga pronunciata prima della sua esecuzione (cfr. Cass. n. 26285/2019), sicché, nella fattispecie in esame, l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 373 c.p.c. impedirebbe l'ulteriore corso della procedura esecutiva e dunque l'assegnazione del credito, ma non inciderebbe sugli effetti conservativi e prenotativi conseguenti alla notificazione dell'atto di pignoramento ed alla dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato (sul momento di perfezionamento del pignoramento presso terzi, si veda, *ex plurimis*, Cass. n. 5529/2009).

In nessun caso, dunque, la ricorrente potrebbe disporre della somma staggita, sicché, anche dato per ammesso che detta somma sia indispensabile in funzione della continuità aziendale di A. s.p.a. - e sul punto, peraltro, è lecito nutrire qualche dubbio, considerato che il conto corrente acceso presso BCC Credito Cooperativo riportava il 25 giugno 2020 un saldo attivo di circa settecentomila euro, divenuti €2.272.789,45 il 16 settembre 2020 (cfr. doc. 19 e 30 di parte ricorrente) - tale non sarebbe l'effetto del provvedimento invocato.



Né vi è il pericolo che siano appresi ulteriori beni o crediti della ricorrente, poiché la somma pignorata presso la banca Credito Valtellinese, seppure inferiore rispetto all'importo indicato nell'atto di pignoramento, è ampiamente superiore a quello dovuto a C. s.r.l. come calcolato nell'atto di precetto.

La ricorrente, infine, non ha mai avanzato dubbi e timori in ordine alla capacità della resistente di restituire quanto incassato.

Si impone, dunque, il rigetto dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 373 c.p.c.

Omissis.